



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13037

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Contenuto - Violazione del Codice della strada - Passaggio con semaforo rosso - Semplice omissione nel verbale del numero civico o dell'intersezione stradale in cui era posto il semaforo - Irrilevanza ai fini della specificità della contestazione.

In relazione a infrazione al codice stradale (nella specie, passaggio con semaforo rosso), il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve ritenersi osservato tramite l'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato. E ciò in quanto l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può avere ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto è in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località. (Alla luce di tali considerazioni la S.C. ha ritenuto che la semplice omissione del numero civico o dell'intersezione stradale in cui era posto il semaforo non potessero far venir meno la specificità della contestazione). (Cass. Civ., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13037) [RIV-140708P5840] (Art. 146 cs)

1.- Il Comune di Salussola ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 601/2011 del Tribunale di Biella con la quale era stato respinto l'appello del medesimo ente territoriale avverso la decisione del Giudice di Pace di Biella che aveva annullato, su ricorso di C.F., il verbale, redatto dalla Polizia Municipale di quella città, di accertamento della violazione dell'art. 146, III comma, D.L.vo 285/2002, in cui il F. sarebbe incorso, traversando un incrocio in Salussola, presidiato da una lanterna semaforica con luce in fase di interdizione.

2.- A sostegno del ricorso il Comune fa valere la violazione degli artt. 383 e 385 D.P.R. 5/1992- portante il regolamento di esecuzione del c.d. codice della strada - per aver ritenuto, il giudice del gravame, insufficiente per la identificazione del luogo dell'infrazione, la mera indicazione "Via Martiri della Libertà- direzione Santhià" contenuta nel verbale e per aver, per tale ragione, confermato la già resa decisione di illegittimità della contestazione; sostiene al contrario il ricorrente, da un lato, l'applicabilità alla fattispecie della seconda delle norme richiamate, attesa la sussistenza dei presupposti che avrebbero consentito la contestazione non immediata e quindi la sufficienza della indicazione di "tempo, luogo e fatto" di cui all'art. 385 reg.; dall'altro la idoneità della esposizione del fatto a verbale, al fine di garantire al contravventore la possibilità di approntare le proprie difese, anche tenuto conto della presenza di un unico incrocio semaforico in città.

3.- E' convincimento del relatore che la specificità della contestazione - costituente parametro necessario per l'approntamento della difesa del preteso contravventore - non abbia caratteristiche diverse a seconda che si tratti di verbalizzazione contestuale o differita (legittimamente, ai sensi



ASAPS

Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale

dell'art. 884 reg. esec.): nella fattispecie, dalla lettura del verbale trascritto integralmente ai foll. 2.3 del ricorso, emerge che non solo furono genericamente indicate le circostanze di tempo, luogo e fatto (come formalmente imporrebbe l'art. 385 reg. esec. in caso di contestazione differita) - ma furono altresì esposti i parametri temporali ("il giorno 7 dicembre 2006 alle ore 09,42) in cui si sarebbe svolta la condotta censurata, la quale poi fu ulteriormente specificata, ai fini identificativi, con il riferimento al semaforo ivi esistente ed al fatto che della trasgressione fu tratta documentazione fotografica messa a disposizione dell'interessato.

4.- Poste tali premesse, appare al relatore potersi dare continuità a quell'indirizzo interpretativo di legittimità che assume che il requisito della specificità dell'atto di accertamento deve dirsi osservato per il tramite dell'indicazione del giorno e dell'ora, della natura della violazione, del tipo e della targa del veicolo, nonché della località del verificarsi del fatto, senza necessità di ulteriori indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell'incolpato e ciò, in quanto l'infrazione deve essere contestata in breve periodo di tempo, entro il quale può aversi ancora un collegamento mnemonico con il fatto ascritto, così che il soggetto é in grado, anche con la semplice indicazione della via, di sostenere e provare che la sua vettura non si trovava affatto in detta località (vedi Cass., Sez. I n, 21058/2008),

5. Ne consegue che erroneamente il Tribunale di Biella ha delimitato i confini applicativi delle norme in esame pretendendo - in disparte da qualunque ulteriore accertamento resosi eventualmente necessario a tenore delle difese sviluppate dal trasgressore (neppure riportate nella gravata decisione) che la semplice omessa indicazione del numero civico o della intersezione stradale a presidio della quale sarebbe stato posto il semaforo - pur in presenza di tutti gli altri parametri identificativi della condotta - facesse venir meno la specificità della contestazione e, quindi, determinasse un vulnus alla difesa del preteso trasgressore.

6. - Se verranno condivise le suesposte argomentazioni il ricorso può esser trattato in camera di consiglio per esser colà dichiarato manifestamente fondato.

Il Collegio condivide le conclusioni e le argomentazioni della relazione, non contrastate dalla costituzione dell'intimato o dal deposito di memoria illustrativa da parte del medesimo.

La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata al Tribunale di Biella, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. (*Omissis*) **(Cass. Civ., Sez. VI, 10 giugno 2014, n. 13037) [RIV-140708P5840] (Art. 146 cs)**